



**ALLEGATO D**

**SCHEMA SCRITTURA PRIVATA**

**Oggetto: Accordo di collaborazione per la sponsorizzazione di \_\_\_\_\_**

**PREMESSO** che con Determina n. ----- del -----, è stato approvato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor per iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo, sociale e ricreativo – anno 2026;

**CONSIDERATO** che l'avviso di cui sopra

- è finalizzato al perseguimento di interessi pubblici e al conseguimento di risparmi di spesa e/o di nuove entrate per il bilancio comunale
- è conforme ai fini istituzionali del Comune di Saronno
- non comporta forme di conflitto di interesse, anche potenziale, tra attività pubblica e privata;

**Il Comune di Saronno**, in seguito anche "Comune" o "Sponsee", con sede in Saronno, Piazza della Repubblica, 7, codice fiscale e partita IVA n. 00217130129, rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

**(Ragione Sociale)** \_\_\_\_\_ in seguito "Sponsor", con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata da (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (Presidente / Legale Rappresentante);

Oppure: \*

**(Nome e Cognome)** \_\_\_\_\_ in seguito "Sponsor", nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA n. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_;

\*(eliminare l'opzione non pertinente)



### SOTTOSCRIVONO

le condizioni del contratto/accordo di sponsorizzazione relative alla sponsorizzazione di quanto in oggetto nei termini e alle condizioni di seguito specificate:

#### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto/accordo ha per oggetto la sponsorizzazione\*:

- di **puro finanziamento**;
- di **natura tecnica**;
- di **natura mista**, risultante dalla combinazione di una sponsorizzazione di puro finanziamento e di una tecnica, a condizione che nell'offerta sia chiaramente esplicitato il valore della parte finanziaria distintamente da quello della parte tecnica (per questa ultima con l'evidenziazione del valore delle singole prestazioni di servizi/beni offerte dallo Sponsor).
- Proposta di partnership**

*\*(eliminare le opzioni non pertinenti)*

referita all'iniziativa denominata \_\_\_\_\_

che si terrà in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

*(indicare l'evento oggetto di sponsorizzazione dando evidenza della data/periodo di riferimento e del luogo, laddove pertinente).*

#### ART. 2 – OBBLIGAZIONI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, a fronte delle obbligazioni dello Sponsee di cui al successivo art. 3, si obbliga\*:

*\*(eliminare le opzioni non pertinenti)*

- ad erogare al Comune di Saronno la somma di € \_\_\_\_\_, entro il \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario a seguito di ricevimento fattura da parte del Comune; *(sponsorizzazione di puro finanziamento)*
- a realizzare le attività dettagliate nell'Allegato B *Offerta di sponsorizzazione e collaborazione*, parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel rispetto dei tempi ivi stabiliti, per le quali dichiara un valore stimato in € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ (I.V.A. inclusa) - *(sponsorizzazione di natura tecnica)*
- ad erogare al Comune di Saronno la somma di € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ (I.V.A. inclusa) entro il \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario a seguito di ricevimento fattura da parte del Comune ed al contempo realizzare le attività dettagliate nell' Allegato B *Offerta di sponsorizzazione e collaborazione* -, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente accordo, nel rispetto dei tempi ivi stabiliti, per le



quali dichiara un valore stimato in € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 22% - per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ (I.V.A. inclusa) - (*sponsorizzazione di natura mista*)

Inoltre, nel caso in cui lo sponsor si obblighi ad erogare attività/servizi, sarà tenuto:

- a garantire il controllo delle attività da effettuare, tenuto conto della loro natura e della loro complessità, assicurando la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenendo il rischio di infiltrazioni criminali;
- a svolgere tutte le attività proposte, senza pregiudicare in alcun modo o condizionare l'attività dell'Amministrazione comunale.

Lo Sponsor dovrà farsi carico, ove dovute, delle spese relative al pagamento di imposte, tasse, canone unico per occupazione di spazi e aree pubbliche, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

### **ART. 3 – COMUNICAZIONE**

Premesso che il coordinamento di tutte le forme di comunicazione sarà svolto dall'organizzatore o da agenzia dallo stesso incaricata, il presente accordo consente allo sponsor di essere menzionato nei comunicati stampa sponsorizzati e nel materiale pubblicitario realizzati dall'organizzatore o da chi per esso in relazione agli eventi oggetto della sponsorizzazione.

Il Comune di Saronno, a garanzia e a tutela del marchio dello Sponsor, si impegna a sottoporre allo stesso a mezzo email tutto il materiale promozionale contenente il logo aziendale. Lo Sponsor avrà n. 3 giorni lavorativi per effettuare eventuali osservazioni o richieste di modifica prima della stampa o diffusione telematica. Decorso inutilmente tale termine s'intende acquisito l'assenso.

### **ART. 4 – PRESENZA DI ALTRI SPONSOR**

Relativamente alla sponsorizzazione dell'evento oggetto dell'accordo, lo sponsor si impegna ad accettare l'eventuale presenza di altri sponsor, operanti in settori merceologici non concorrenziali, che maturano diritti analoghi e comunque concordati separatamente dall'Amministrazione.

### **ART. 5 – OBBLIGAZIONI DELLO SPONSEE**

Il Comune, a fronte delle obbligazioni dello sponsor, si impegna a rispettare quanto puntualmente definito all'interno dell'AVVISO PUBBLICO, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel rispetto dei tempi ivi stabiliti.

### **ART. 6 – LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata all'oggetto di cui all'art. 1 del presente contratto.

### **ART. 7 – CONFLITTO DI INTERESSI**

Le Parti dichiarano che, alla data odierna, non esistono conflitti di interesse potenziali o effettivi per la realizzazione dell'iniziativa, e si impegnano a comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni che



possano configurare, anche solo potenzialmente, conflitti di interesse relativamente a quanto previsto nel presente contratto.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ**

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili alle attività svolte direttamente o mediante eventuali esecutori terzi, manlevando il Comune di Saronno da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento.

I danni eventualmente arrecati in conseguenza di attività eseguite con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati allo Sponsor che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino dei luoghi secondo le indicazioni del Comune.

Il presente contratto non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria), rilasciate dai competenti uffici degli Enti coinvolti per le specifiche competenze e a versare i relativi corrispettivi, se dovuti.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di richiesta di risarcimento dei danni qualora venga accertato:

- a) violazione degli obblighi contrattuali;
- b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.);
- c) inosservanza della normativa antimafia e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3;
- d) ogni altra violazione di legge direttamente applicabile;

In ogni caso l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti in conseguenza dell'inadempienza e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Le eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, a mezzo PEC, dando luogo alla risoluzione automatica del contratto nel caso esse non possano essere sanate ovvero la controparte non vi ponga rimedio tempestivamente.

#### **ART. 10 – ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Lo Sponsor, nel caso di sponsorizzazione di natura tecnica o mista, dichiara di aver provveduto a: stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C.T (responsabilità civile verso terzi) che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico. La polizza ha un massimale pari almeno ad euro \_\_\_\_\_

Nel caso di sponsorizzazione con valore dichiarato pari o superiore ad € 40.000,00, lo Sponsor deve allegare al presente contratto, pena nullità:

- apposita polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune di Saronno, per un importo pari a € \_\_\_\_\_.



- una polizza assicurativa R.C.(responsabilità civile) che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati

Lo Sponsor dichiara, di aver depositato le suddette garanzie in originale, presso lo sportello protocollo del Comune di Saronno.

#### **ART. 11 – CONTROLLI**

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente \_\_\_\_\_ che ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del presente contratto, il regolare ed esatto adempimento delle obbligazioni dello Sponsor specificate nell'art. 2 - Obbligazioni dello Sponsor.

#### **Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

#### **ART. 13 – MODIFICHE AL CONTRATTO**

Ogni variazione al contratto deve essere approvata in forma scritta dalle Parti.

#### **ART. 14 – DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione delle attività previste dall'iniziativa di cui all'articolo 1, e assolte tutte le obbligazioni dello Sponsor e dello Sponsee di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero nel termine massimo del \_\_\_\_\_.

#### **ART. 15 – MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI (PENALI)**

Il Comune ha il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di 3 giorni a mezzo di comunicazione scritta (via PEC) con conseguente rimozione del nome dello Sponsor da tutto il materiale su cui è stato apposto.

Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% del valore complessivo delle attività oggetto del contratto indicato all'art. 2 la cui somma potrà essere trattenuta o escussa dall'importo eventualmente versato a titolo di cauzione/garanzia definitiva dell'esecuzione delle prestazioni, qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto.

#### **ART. 16 – CONTENZIOSI**

Per qualsiasi controversia, non risolvibile con l'accordo delle parti, il foro competente è quello di Busto Arsizio (VA).



**ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

**ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Tutti gli adempimenti, le spese, i bolli, le imposte e le tasse comunque dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor, ivi inclusi i costi di registrazione in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.

**ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa relativa alla fattispecie della sponsorizzazione.

Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile, tutte le clausole previste nel presente contratto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite. In ogni caso, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Saronno, li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Saronno

\_\_\_\_\_

Per lo Sponsor

\_\_\_\_\_